

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA

L'anno duemilaventiquattro il giorno dodici del mese di aprile, il Dirigente dell'Ufficio Tecnico, Affari Generali e Personale dell'Azienda, Ing. Pasquale Lionetti, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 0050/2024 DEL 12/04/2024

Oggetto: Dipendente matricola n. 760 - Permessi retribuiti ai sensi del comma 3 dell'art. 33 della legge n. 104/1992 – presa d'atto.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 33 comma 3 della L.104/92, modificato dall'art. 24 della Legge 183/2010 e, successivamente, dall'art. 6 del Decreto Legislativo 119 del 18.07.2011, che prevede: *“A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, per colui che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.”*;

Visto il comma 6 dell'art. 33 della Legge 104/92 che dispone che la persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3;

Viste le disposizioni in materia di concessione di permessi orari retribuiti per la tutela di portatori di handicap, contenute nei CCNL Funzioni locali;

Vista la circolare INPS 155 del 3 dicembre 2010, la quale individua alcune ipotesi che fanno eccezione al presupposto del ricovero a tempo pieno, tra cui *“l'interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate”*;

Vista la nota prot. n. 0000706/2024 del 26 gennaio 2024, con la quale il dipendente matricola n. 760 ha confermato il permanere dei requisiti per poter usufruire dei permessi di cui al comma 3 dell'art. 33 della legge n. 104/92, per assistere il proprio coniuge, a cui è stata riconosciuta e certificata la condizione di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3, legge n. 104/92) dalla 1° Commissione invalidi civili presso l'ASM di Matera, e allega stralcio di certificazione;

Preso atto del Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105 – Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del consiglio -, il quale all'art. 3 (Modifiche alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104), comma 1, lettera b), n. 2), sancisce che: *“...Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli elencati nel medesimo punto n. 2), che possono fruirne in via alternativa tra loro;*

Preso atto infine del Messaggio INPS n. 3096 del 05/08/2022, nel quale al punto 1. *“Permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992”*, fa proprio il contenuto dell'art. 3, comma 1, lettera b, n. 2 del D.Lgs. n. 105/2022;

Ritenuto di prendere formalmente atto che il dipendente - *omissis* - ha diritto alla concessione dei benefici di cui all'art. 33 della legge n.104/92 e s.m.i., a decorrere dal 25 gennaio 2024 (data di presentazione dell'istanza);

Vista la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6/6/2004 prot. n. 15/1001920, avente per oggetto: *“Influenza dei permessi ex art. 33 della legge n. 104/92 sulla 13^ mensilità e sulle ferie spettanti”*;

Dato atto che la fruizione del beneficio in oggetto è subordinata al permanere delle condizioni di legge sussistenti al momento della presentazione della domanda stessa, le cui eventuali variazioni dovranno essere immediatamente comunicate all'Azienda a cura del medesimo dipendente;

D E T E R M I N A

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di prendere atto che il dipendente matricola n. 760 ha il diritto di fruire dei benefici di cui all'art. 33 della legge n.104/92 e s.m.i. in quanto con nota n. 706/2024 ha comunicato il permanere del possesso dei requisiti richiesti dalla citata norma;

3. di dare atto che il dipendente interessato è tenuto a comunicare tempestivamente a questa Ente qualsiasi variazione delle condizioni di cui sopra;
4. di dare atto che la fruizione dei benefici de quo è comunque subordinata al permanere delle condizioni di legge sussistenti al momento della presentazione dell'istanza stessa, le cui eventuali variazioni dovranno essere immediatamente comunicate all'Azienda a cura del dipendente richiedente;
5. di precisare che con cadenza almeno annuale, il dipendente di cui trattasi dovrà confermare, con apposita dichiarazione di responsabilità, i requisiti che hanno dato luogo alla fruizione dei benefici in essere, pena decadenza e recupero dei permessi fruiti ai sensi della legge n. 104/92 per il periodo di eventuale mancato rinnovo o di carenza della necessaria certificazione;
6. di precisare, inoltre, che i suddetti periodi di assenza non riducono le ferie e possono essere fruiti a giorni (nel limite massimo di 3 giorni mensili) o ad ore (nel limite massimo di 18 ore mensili);
7. di trasmettere copia della presente determinazione al dipendente interessato.

Il sottoscritto Dirigente dichiara, in relazione al presente provvedimento, l'insussistenza di conflitto di interesse allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/90 e delle misure del Piano Triennale della prevenzione della corruzione dell'ATER di Matera.

Il Dirigente
Ing. Pasquale Lionetti

La presente determinazione n. 0050/2024 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del sito Web dell'A.T.E.R. di
Matera (www.atermatera.it) dal 12/04/2024 al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, lì 12/04/2024

IL FUNZIONARIO E.Q. RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI